

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE E PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p><i>DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</i></p> <p><i>JUDICIAL DISCRETION AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i></p>	<p><b>Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni sull'applicazione della sanzione penale</b></p> <p><i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones sobre la aplicación de la sanción penal</i></p> <p><i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i></p> <p>Francesco Viganò</p>	<p>1</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<p><b>Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale</b></p> <p><i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i></p> <p><i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i></p> <p>Renzo Orlandi</p>	<p>20</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<p><b>Prova penale e proporzionalità</b></p> <p><i>Prueba penal y proporcionalidad</i></p> <p><i>Criminal Evidence and Proportionality</i></p> <p>Giulio Ubertis</p>	<p>38</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<p><b>La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention</b></p> <p><i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos</i></p> <p><i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention</i></p> <p>Luigi Parodi</p>	<p>45</p>

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<p><b>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina</b></p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p>	<p>69</p>
	<p><b>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista</b></p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p>	<p>80</p>
	<p><b>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente</b></p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>	<p>95</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>	<p><b>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto</b></p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p>	<p>128</p>
	<p><b>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"</b></p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>	<p>150</p>

	<b>Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali</b>	192
	<i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i>	
	<i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>	
	Riccardo Orlandi	
	<b>Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche</b>	218
	<i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>	
	<i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>	
	Francesco Contri	
LECTIO MAGISTRALIS	<b><i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i></b>	257
	<i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	Michele Papa	
	<b><i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i></b>	265
	<i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>	
	<i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>	
	Carlos Alberto Mahiques	



## PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ

### *PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD*

### *CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY*

38 **Prova penale e proporzionalità**  
*Prueba penal y proporcionalidad*  
*Criminal Evidence and Proportionality*  
Giulio Ubertis

45 **La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention**  
*La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos*  
*The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention*  
Luigi Parodi

# Prova penale e proporzionalità\*

## Prueba penal y proporcionalidad

### Criminal Evidence and Proportionality

GIULIO UBERTIS

Già Ordinario di Diritto processuale penale ed Epistemologia giudiziaria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
giulio.ubertis@unicatt.it

REGOLE PROBATORIE,  
PROPORZIONALITÀ

REGLAS DE LA PRUEBA,  
PROPORCIONALIDAD

RULES OF EVIDENCE,  
PROPORTIONALITY

#### ABSTRACTS

Anzitutto, si illustra il giudizio di proporzionalità nella sua tripartizione valutativa da effettuare a giustificazione della lesione relativa al diritto tutelato, che deve essere sia astrattamente idonea sia necessaria sia proporzionale in senso stretto (o adeguata). Si chiarisce quindi che il principio di proporzionalità inerisce non alla *proof*, ma all'*evidence*, con specifico riferimento all'acquisizione di una fonte e/o di un mezzo di prova. Vengono infine esaminate le previsioni normative (italiane e sovranazionali) e le applicazioni giurisprudenziali, segnalando che nel sistema probatorio la valutazione di proporzionalità afferisce, tra l'altro, alla rilevanza (contenutistica e per non ridondanza) della fonte e/o del mezzo di prova che si intende ottenere.

En primer lugar, se expone el juicio de proporcionalidad en su triple evaluación, que debe realizarse para justificar la limitación o restricción de algún derecho protegido, la cual debe ser tanto abstractamente idónea como necesaria y proporcional en sentido estricto (o adecuado). A continuación, se aclara que el principio de proporcionalidad no concierne a la *proof*, sino que a la *evidence*, con referencia específica a la obtención de una fuente y/o un medio de prueba. Por último, se examinan las disposiciones normativas (italianas y supranacionales) y sus aplicaciones jurisprudenciales, señalando que, en el sistema probatorio, la evaluación de la proporcionalidad atañe, entre otros aspectos, a la relevancia (tanto en contenido como en no redundancia) de la fuente y/o del medio de prueba que se pretende obtener.

First, the principle of proportionality is illustrated in a tripartite evaluation, which justifies the harm to the protected right, requiring it to be abstractly appropriate, minimal, and strictly proportional (or adequate). It is then clarified that the proportionality principle is not inherent to the proof, but to the evidence, with specific reference to the acquisition of a source and/or means of proof. Finally, Italian and supranational normative provisions are examined along with case law, noting that, in the evidentiary system, the assessment of proportionality refers, *inter alia*, to the relevance (in terms of the content and non-redundancy) of the source and/or means of proof that one intends to obtain.

\* Relazione introduttiva svolta al Convegno su "Prova penale e proporzionalità. Un dialogo italo-spagnolo" (Webinar, 4 dicembre 2024).

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il giudizio di proporzionalità e la corrispondente nozione di prova. – 3. Le previsioni normative. – 4. L'attività giudiziaria.

## 1.

**Premessa.**

Quando si è richiesti di una relazione si instaura tra titolo e testo un rapporto inverso rispetto a quanto accade allorché si presenta autonomamente un proprio lavoro, in cui il titolo si decide solitamente alla fine, quando la materia è già stata analizzata e la sua illustrazione è completata nelle sue cadenze discorsive.

In un convegno, invece, il titolo viene inevitabilmente fissato prima che il relatore possa esaminare adeguatamente l'argomento e abbia definito la prospettiva con cui offrirlo all'attenzione dell'uditorio.

Quindi, capita alle volte che si debba anzitutto procedere a un adattamento del lessico adoperato dagli organizzatori, nel tentativo di evitare equivoci o fraintendimenti derivanti dalle possibili interpretazioni dei vocaboli usati, che possono non essere intesi secondo un accordo unanime: e ciò sarebbe proprio il motivo che li rende normalmente oggetto di indagine.

La questione si complica ulteriormente se addirittura si è investiti della responsabilità di presentare considerazioni preliminari per un convegno su "Prova penale e proporzionalità", la cui intitolazione è comprensibilmente stata decisa prima di essere onorati dell'incarico.

Conseguentemente, ci si trova ora nella condizione di effettuare una premessa forse troppo estesa, ma doverosa per giustificare l'opzione di invertire l'ordine dei temi che verranno affrontati: si ritiene infatti che, se è ragionevole anteporre "prova penale" a "proporzionalità" per evidenziare che il presente Convegno avrà un taglio eminentemente processualpenalistico, per svolgerne un'introduzione, con cui fornire le coordinate per le successive relazioni senza sviluppare i loro specifici approfondimenti prevedibili, è forse necessario partire da "proporzionalità".

## 2.

**Il giudizio di proporzionalità e la corrispondente nozione di prova.**

In proposito, va anzitutto osservato che il giudizio di proporzionalità è funzionale «esclusivamente a favore dei diritti individuali, essendo strutturalmente concepito a loro tutela ... [così da poter] riequilibrare anche assetti che si reputino sbilanciati a sfavore dagli interessi autoritativi»<sup>(1)</sup>.

Per una sua comprensione, non si è mancato di rammentare che esso si caratterizzerebbe per una prima fase, consistente «nella verifica che il legislatore abbia agito per uno scopo legittimo, non in contrasto con i principi costituzionali»<sup>(2)</sup>; tuttavia, viene ormai comunemente seguita una più sintetica configurazione tripartita, inserendo tale canone di conformità costituzionale all'interno di un primo passaggio valutativo, esigendosi l'*idoneità astratta* della lesione del diritto tutelato all'ottenimento della finalità perseguita, che deve essere, appunto, legittima.

In secondo luogo, viene in rilievo la *necessità* dello strumento impiegato, dovendosi preferire, secondo la «regola del mezzo più mite ... [la] soluzione implicante il raggiungimento dell'obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi confliggenti»<sup>(3)</sup>.

Il terzo vaglio afferisce alla *proporzionalità in senso stretto* (o *adeguatezza*) e impegna a «porre in bilanciamento, da un lato, la restrizione imposta all'individuo nelle sue prerogative e, dall'altro, il valore del fine perseguito dal pubblico potere nell'esercizio della sua specifica funzione: affinché, in assoluto, i diritti fondamentali del singolo non siano compressi in maniera

<sup>1</sup> NEGRI (2020), p. 11. Sul principio di proporzionalità come diretto a «prevenire l'arbitrio dei pubblici poteri, limitando allo stretto indispensabile il sacrificio dei diritti individuali», cfr. pure ORLANDI (2024), p. 483, nota 48.

Per l'affermata «necessaria proporzionalità di ogni misura dalla quale discendono compressioni dei diritti fondamentali della persona», v. altresì, recentissimamente, C. cost., sent. 17 ottobre 2024 n. 162, in G.U., *1<sup>a</sup> Serie speciale*, 23 ottobre 2024 n. 43, p. 8.

<sup>2</sup> CARTABIA (2016), p. 467.

<sup>3</sup> SANDULLI (2006), p. 4645-4646.

intollerabile»<sup>(4)</sup> per essere la misura adottabile o eccessivamente affittiva rispetto agli esiti attesi o addirittura pregiudicante la stessa essenza del diritto leso.

Il principio di proporzionalità rappresenta quindi per i diritti fondamentali sia un limite alle scelte del legislatore che una regola<sup>(5)</sup> esegetico-applicativa per l'organo giudiziario quando interviene con una restrizione di essi o ne effettua il controllo, orientando le opzioni giudiziali: nell'*ineludibile* osservanza del principio di legalità, d'altronde esplicitamente sancito dall'art. 52 § 1 Carta dir. fond. UE e, per la sua dimensione processuale, prescritto dall'art. 111 comma 1 Cost., nonché affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>(6)</sup>.

Inoltre, esso si estende pure all'area sostanziale (come per la commisurazione della pena) e trova una sua articolata manifestazione normativa nel nostro sistema processualpenalistico in materia cautelare (si pensi agli art. 275 e 280 c.p.p.)<sup>(7)</sup>, ma tra i vari ambiti su cui incide vi è anche quello probatorio, al cui proposito occorrono alcune precisazioni.

Sono note, infatti, le due accezioni fondamentali del vocabolo "prova", occultate nel lessico italiano dalla circostanza che mancano due espressioni distinte per designarle, differentemente da quello inglese, che distingue la "prova" come esperimento gnoseologico svolgentesi nel procedimento (per cui si fruisce in inglese del termine *evidence*) dalla "prova" come epilogo conoscitivo (che in inglese si identifica con la *proof*), riferendosi appunto a quanto il giudice ritiene appreso a seguito dell'attività espletata<sup>(8)</sup> e relativamente al quale può impiegarsi la locuzione "conclusione probatoria"<sup>(9)</sup>. Ma se quest'ultima inerisce al momento della decisione, l'eventuale lesione di un diritto fondamentale è già accaduta e l'organo giurisdizionale potrebbe – meglio: dovrebbe – solo riscontrarla, invalidando l'atto compiuto<sup>(10)</sup>. Essa è avvenuta durante lo sviluppo procedimentale eseguendo una condotta integrativa di un esperimento gnoseologico finalizzato a inserire nel patrimonio conoscitivo giudiziale un elemento di prova, inteso come ciò su cui potrà fondarsi un'inferenza del giudice; è dunque con riguardo all'acquisizione di una fonte e/o di un mezzo di prova (ossia all'espletamento di un'attività attraverso cui entra nel procedimento un elemento di prova derivante da un soggetto o da un oggetto) che emerge la funzione del principio di proporzionalità nel settore probatorio.

### 3. Le previsioni normative.

Il principio di proporzionalità in campo legislativo traspare soprattutto a livello europeo e internazionale, i cui precetti vincolano il nostro sistema giuridico *ex* art. 11 e 117 comma 1 Cost.

Invero, sebbene senza utilizzarlo apertamente, il concetto è chiaramente desumibile da ciascun secondo comma degli art. 8-11 Conv. eur. dir. uomo. Essi contemplano che «ingerenza della pubblica autorità» nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare o restrizioni alle libertà di «manifestare la propria religione o il proprio credo», di espressione, di riunione e di associazione siano legalmente previste e necessarie in una società democratica; mentre sostanzialmente in maniera analoga dispongono altresì gli art. 17 (salvo l'inespresso requisito della necessità per le interferenze nella vita privata), 18 e 20-22 Patto intern. dir. civ. pol.

Tuttavia, è con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e avente «lo stesso valore giuridico dei trattati» europei (art. 6 § 1 comma 1 Trattato UE), che il principio di proporzionalità ha la sua massima estrinsecazione, quasi ripetendo letteralmente quelle che si è illustrato essere le componenti del suo giudizio tripartito. L'art. 52 § 1 Carta dir. fond. UE, infatti, ammette «limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti» da essa solo se «previste dalla legge ... [e rispettose del] contenuto essenziali di detti diritti e libertà ... [nonché] nel rispetto del principio di proporzionalità ... solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale

<sup>4</sup> CAIANIELLO (2014), p. 151.

<sup>5</sup> Per evitare malintesi, conviene chiarire che i termini "regola" e "principio" vengono usati quali sinonimi, poiché si condivide l'opinione che «l'asserita distinzione tra regola e principio [soffre di una] debolezza teorica di fondo» (LUZZATI (2008), p. 1239).

<sup>6</sup> C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 22 giugno 2000, Coëme e altri c. Belgio, § 102, annoverandolo tra i principi generali del diritto.

<sup>7</sup> ZACCHÈ (2018), spec. p. 68 ss.

<sup>8</sup> EGGLESTON (2004), spec. p. 191-192.

<sup>9</sup> UBERTIS (2021b), p. 111 ss.

<sup>10</sup> Per approcci generali alla questione, cfr. BELVINI (2022), p. 156 ss.; GALANTINI (2019), p. 59 ss.

riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Non è questa la sede per procedere a una rassegna completa di ulteriori richiami al principio di proporzionalità nell'ambito dell'Unione europea (basti pensare alle numerose volte in cui vi si riferisce il reg. 13 giugno 2024 n. 2024/1689/UE sull'intelligenza artificiale). Ci si può quindi limitare a segnalare che essi sono presenti e processualpenalisticamente rilevanti: *a*) nella dir. 3 aprile 2014 n. 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, i cui art. 6 § 1 lett. *a* e 10 § 3 prevedono, rispettivamente, che l'emissione di un OEI debba essere «necessaria e proporzionata» e che l'autorità di esecuzione possa «ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto ... quando ... assicuri lo stesso risultato ... con mezzi meno intrusivi»<sup>(11)</sup>; *b*) nel reg. 12 ottobre 2017 n. 2017/1939/UE, inerente all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, il cui art. 5 § 2 statuisce che tutte le sue attività «sono svolte nel rispetto dei principi ... della proporzionalità», palesemente tenuta presente nella formulazione dell'art. 30 § 5 ed esplicitamente ricordata, in particolare, per il trattamento dei dati personali (art. 47 § 3 lett. *b*) e per la limitazione o l'esclusione nella comunicazione di informazioni all'interessato (art. 58 § 3), pure afferenti ai suoi acquisiti dati personali (art. 60 § 1 e 61 § 5).

Ma se «il Regolamento EPPD imprime un impulso decisivo affinché l'ordinamento nazionale irrobustisca la tutela dei diritti fondamentali nel e del procedimento penale»<sup>(12)</sup>, anche in termini di invalidità dell'atto illegittimamente disposto<sup>(13)</sup>, nella disciplina italiana possono reperirsi – oltre che nei precetti di attuazione delle direttive europee (ad esempio, nell'art. 7 d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 sull'ordine europeo di indagine penale) – norme applicative del principio di proporzionalità, benché non letteralmente citato, nella sfera probatoria.

Così, senza omettere di osservare che l'intera regolamentazione a tutela dei segreti (difensivi e professionali in genere, familiari, d'ufficio e di Stato: art. 103, 199-202, 204 e 256 c.p.p.) è inseribile nella prospettiva della valutazione di adeguatezza, può se non altro rammentarsi che non sono utilizzabili, nemmeno con il consenso dell'interessato, metodi o tecniche che violino la libertà morale della persona (art. 64 comma 2 e 188 c.p.p.); che gli esperimenti giudiziari devono svolgersi senza offendere sentimenti di coscienza o esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica (art. 219 comma 4 c.p.p.); che atti probatori idonei a incidere sulla libertà personale sono consentiti dall'art. 224-*bis* c.p.p. (cui rinvia in materia l'art. 359-*bis* c.p.p.) unicamente se indispensabili per la verifica di enunciati fattuali e per reati appositamente individuati, garantendo che non siano compiute operazioni contrastanti con espressi divieti di legge, pericolose per la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, nonché provocanti sofferenze non lievi, mentre la loro esecuzione deve avvenire, scegliendo sempre le tecniche meno invasive, nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi sia sottoposto (similmente a quanto prescritto per ispezioni e perquisizioni personali dagli art. 245 comma 2 e 249 comma 2 c.p.p.); che, salve le ipotesi di urgenza, le perquisizioni domiciliari non possono effettuarsi prima delle ore sette e dopo le ore venti (art. 251 c.p.p.); che sono sequestrabili corpo del reato e cose a esso pertinenti se vi è necessità per la ricostruzione del fatto (art. 253 comma 1 c.p.p.); che conversazioni o comunicazioni, pure informatiche o telematiche, sono intercettabili soltanto per reati determinati, qualora sussistano gravi indizi di reato e vi sia assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini (art. 266, 266-*bis* e 267 c.p.p.); che i «dati esterni» delle comunicazioni sono conservati dal gestore per un periodo legislativamente stabilito e sono acquisibili con garanzia giurisdizionale se rilevano per la ricostruzione del fatto e sussistono sufficienti indizi concernenti un preciso elenco di reati *ex* art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, già modificato per adeguare l'ordinamento italiano giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, ma bisognoso di un ulteriore aggiornamento laddove non si reputi praticabile un'interpretazione conforme. Essa, anche alla luce del principio di proporzionalità, ha infatti segnalato un contrasto con l'art. 15 § 1 dir. 12 luglio 2002 n. 2002/58/CE sia di una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati suindicati (salve — con provvedimento *ad hoc* avente effetto temporalmente limitato allo stretto necessario, sebbene rinnovabile — situazioni di minaccia grave per la sicurezza nazionale, che risulti reale

<sup>11</sup> Gli art. 7 e 9 comma 2 d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108, recante le norme di attuazione della dir. 3 aprile 2014 n. 2014/41/UE, definiscono quando l'ordine europeo di indagine penale richiesto all'Italia debba ritenersi non proporzionato e possa darsi luogo «all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo».

<sup>12</sup> CASSIBBA (2022), p. 4.

<sup>13</sup> CASSIBBA (2022), p. 7; PRESSACCO (2021), p. 1376-1377.

e attuale o prevedibile) <sup>(14)</sup> sia dell'omessa previsione che il giudice interpellato per autorizzare l'accesso a essi comunque «abbia la possibilità di negare detto accesso se quest'ultimo è richiesto nell'ambito di un'indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato» <sup>(15)</sup>.

## 4. L'attività giudiziaria.

Il principio di proporzionalità, comprensibilmente, postula una sua differente declinazione quando si applichi, anziché all'attività legislativa, a quella giudiziaria, che deve compiere «una vera e propria calibratura della proporzionalità *in concreto* di strumenti già passati al *test* condotto sulla fattispecie astratta» <sup>(16)</sup>.

Se il terzo vaglio (l'adeguatezza) può restare sostanzialmente invariato nelle sue caratteristiche, i primi due devono essere adattati al diverso campo su cui influiscono.

Adoperando il lessico della Carta di Strasburgo – ripresa da quella di Nizza <sup>(17)</sup> – e della Convenzione di Roma, infatti, vanno dettagliate le valutazioni ormai compiute a livello normativo sia sulla rispondenza della legittima condotta giudiziaria a un interesse riconosciuto dall'Unione europea o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, sia sulla parametrizzazione della misura disposta alla sua necessità in una società democratica.

Nel *sistema probatorio*, il primo vaglio giustificativo della lesione del diritto tutelato (idoneità astratta) va riferito alla finalità di contribuire alla ricostruzione del fatto costitutiva della regudicanda, rispecchiando quella che nella teoria dell'ammissibilità probatoria è denominata *rilevanza contenutistica* (a indicare l'esigenza di evitare sprechi di tempo per un esperimento gnoseologico di cui già sia ipotizzabile che non fornirebbe alcun risultato fruibile *pro o contra* nessuna delle parti), mentre il secondo (la necessità dello strumento) implica la *rilevanza per non ridondanza*, curando di scegliere, tra diverse opzioni utilizzabili, la fonte e/o il mezzo di prova che meno incidano su un diritto fondamentale, pure considerando le modalità esecutive <sup>(18)</sup>.

In materia, comunque, hanno avuto occasione di pronunciarsi i giudici sia europei che nazionali.

Per esemplificare (tralasciando ulteriori citazioni della Corte di Lussemburgo dopo quella ricordata nel precedente paragrafo), la Corte di Strasburgo, sempre basandosi espressamente sul principio di proporzionalità, ha avuto occasione di dichiarare che era stato violato l'art. 8 Conv. eur. dir. uomo in una ipotesi di controllo per lungo tempo dei movimenti bancari di una persona, la continua conservazione delle informazioni acquisite e l'insufficienza di garanzie procedurali <sup>(19)</sup>; che un prelievo biologico è illegittimo quando l'archiviazione del profilo del DNA ha una durata non giustificata e non contempla la possibilità di una sua cancellazione <sup>(20)</sup>; che per ritenere legittimi una perquisizione e un sequestro (si trattava di due computer e di centinaia di documenti) non basta una motivazione che li giustifichi, ma occorre altresì valutare le circostanze in cui sono stati disposti, in particolare le altre prove acquisite all'epoca, il contenuto e la portata dell'atto coercitivo, il modo in cui è stata effettuata la perquisizione, compresa la presenza o l'assenza di osservatori indipendenti, e la portata del possibile impatto sul lavoro e sulla reputazione della persona presa di mira dalla perquisizione <sup>(21)</sup>.

Analogamente, alla giurisprudenza italiana è richiesta una specifica esposizione della finalità probatoria perseguita con il sequestro nel rispetto di tale canone in relazione al corpo del reato <sup>(22)</sup>. In particolare, il sequestro di dati digitali inerenti alla ricerca sul fatto di reato contenuti in un dispositivo informatico si trovano generalmente insieme ad altre informazioni estranee all'indagine: ciò implica che siano dettagliati i criteri per reperire il più brevemente

<sup>14</sup> C. giust. UE, grande sez., sent. 20 settembre 2022, C-793/19 e C-794/19, Bundesrepublik Deutschland c. SpaceNet AG e Telekom Deutschland GmbH, § 131, mentre i § 49 ss. richiamano i principi in materia derivanti dalle pronunce anteriori.

<sup>15</sup> C. giust. UE, grande sez., sent. 30 aprile 2024, C-178/22, Ignoti, § 63.

<sup>16</sup> BONZANO (2017), p. 127.

<sup>17</sup> Il suo testo, proclamato il 12 dicembre 2007, «riprende, adattandola, la Carta proclamata [a Nizza] il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona», avvenuta il 1° dicembre 2009 (G.U.U.E., 14 dicembre 2007 n. C 303, p. 14).

<sup>18</sup> Per le nozioni di rilevanza, contenutistica e per non ridondanza, cfr. UBERTIS (2021b), p. 142-143.

<sup>19</sup> C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 27 aprile 2017, Sommer c. Germania, § 63.

<sup>20</sup> C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 22 giugno 2017, Aycaguer c. Francia, § 45-48.

<sup>21</sup> C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 marzo 2017, Modestou c. Grecia, § 42.

<sup>22</sup> Cass., sez. un., 19 aprile 2018, Botticelli, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4094-4095 (in motivazione).

possibile e acquisire i soli elementi conoscitivi funzionali al procedimento, creando a tale scopo una copia-clone resa imm modificabile nella sua conformità all'originale (trattenuto solo per il tempo necessario all'effettuazione di essa) e destinata a essere immediatamente consegnata all'avente diritto al termine dell'attività selettiva <sup>(23)</sup>.

Si conferma dunque anche per la materia qui affrontata l'esigenza che siano limpide le condotte dell'autorità giudiziaria, senza dimenticare la necessità di evitare che il principio di proporzionalità diventi per un giudice lo strumento atto a fornire «una giustificazione per condotte estranee al tessuto normativo interno» <sup>(24)</sup>; ciò che soprattutto può accadere quando a esso venga meno la funzione di «vincolo autentico per l'applicatore» <sup>(25)</sup> a causa di una legalità processuale intaccata dalla mancata ottemperanza alle esigenze di chiarezza e precisione dei precetti cui riferirsi.

Ma concludendo con una formula risalente a oltre mezzo secolo fa che connette il nostro tema al rapporto di unità-distinzione tra *quaestio facti* e *quaestio iuris* <sup>(26)</sup>, dalla giurisprudenza è desumibile come l'attenzione al principio di proporzionalità postuli una sequenza argomentativa che, senza violare il vincolo della *littera legis*, conduca l'organo giudiziario a ottenere, con «una discrezionalità rigenerata[,] ... la maggior aderenza possibile del diritto al fatto» <sup>(27)</sup>.

---

## Bibliografia

AMATO, Giuliano (1967): *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale* (Milano, Giuffrè).

CAIANIELLO, Michele (2014): "Il principio di proporzionalità nel procedimento penale", in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2014, 3-4, pp. 143-163.

BELVINI, Lorenzo (2022): *Principio di proporzionalità e attività investigativa* (Napoli, Edizioni scientifiche Italiane).

BONZANO, Carlo (2017): *Gli accertamenti medici coattivi. Legalità e proporzionalità nel regime della prova* (Milano, Wolters Kluwer – CEDAM).

CARTABIA, Marta (2016): "Ragionevolezza e costituzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana", in GIORGIS Andrea, GROSSO Enrico, LUTHER Jörg (eds.): *Il costituzionalista riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky* (Torino, Einaudi), pp. 463-475.

CASSIBBA, Fabio (2022), "Misure investigative del pubblico ministero europeo e principio di proporzionalità", in *Sist. pen.*, 22 settembre 2022.

EGGLESTON, Richard (2004), *Prova, conclusione probatoria e probabilità* (1983) (trad. Donata Romizi, Milano, Giuffrè).

GALANTINI, Novella (2019), "L'inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità", in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 4, pp. 57-71.

LUZZATI, Claudio (2008), "Il contraddittorio penale oltre la distinzione tra regola e principio", in *Cass. pen.*, 2008, pp. 1239-1255.

NEGRI, Daniele (2020): "Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, pp. 3-35.

<sup>23</sup> Cass., sez. VI, 22 settembre 2020, in *Cass. pen.*, 2021, p. 1001, m. 122 (con motivazione).

<sup>24</sup> UBERTIS (2021), p. 83.

<sup>25</sup> NEGRI (2020), p. 33; v. altresì, per una critica ad approdi giurisprudenziali in cui il principio di proporzionalità è usato per sostenere discutibili lesioni di diritti fondamentali, Nicolichia (2018), p. 10 ss.

<sup>26</sup> Al riguardo, sia consentito rinviare a UBERTIS (2020), p. 67 ss.

<sup>27</sup> AMATO (1967), p. 347, con specifico riferimento alla tematica della libertà personale, alle cui parole rimanda CAIANIELLO (2014), p. 157, quando collega il medesimo argomento al principio di proporzionalità.

NICOLICCHIA, Fabio (2018), “Il principio di proporzionalità nell’era del controllo tecnologico e le sue implicazioni processuali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della prova”, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 8 gennaio 2018.

ORLANDI, Renzo (2024), “Postulati del processo penale contemporaneo tra principi “naturali” e concezioni normative”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, pp. 465-490.

PRESSACCO, Luca (2021), “Indagini e promovimento dell’azione penale del pubblico ministero europeo”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, pp. 1353-1395.

SANDULLI, ALDO (2006), “Proporzionalità”, in *Diz. dir. pubbl.*, V (Milano, Giuffrè), pp. 4643-4651.

UBERTIS, Giulio (2020), “*Quaestio facti e quaestio iuris*”, in *Quaestio facti*, 2020, pp. 67-74.

UBERTIS, Giulio (2021a), “Equità e proporzionalità versus legalità processuale eterogenesi dei fini?” (2017), in *Argomenti di procedura penale*, V (Milano, 2021), pp. 77-85.

UBERTIS, Giulio (2021b), *Profili di epistemologia giudiziaria* (Milano, Giuffrè Francis LeFebvre).

ZACCHÈ, Francesco (2018), *Criterio di necessità e misure cautelari personali* (Milano, Giuffrè).





Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>